



Comune di Dueville

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Terreni considerati non fabbricabili
- Art. 3 - Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 4 - Determinazione della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico
- Art. 5 - Determinazione della base imponibile per i fabbricati in corso di costruzione

TITOLO II – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 6 - Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato e di Enti Territoriali
- Art. 7 - Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali
- Art. 8 - Esenzione per i fabbricati utilizzati dalle ONLUS
- Art. 9 - Riduzioni d'imposta
- Art. 10 - Abitazione principale
- Art. 11 - Pertinenze dell'abitazione principale
- Art. 12 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI, VERSAMENTO, ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

- Art. 13 - Rimborsi
- Art. 14 - Modalità di versamento
- Art. 15 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta
- Art. 16 - Dichiarazione o denuncia e comunicazione
- Art. 17 - Liquidazione ed accertamento
- Art. 18 - Sanzioni
- Art. 19 - Accertamenti con adesione
- Art. 20 - Contenzioso
- Art. 21 - Servizio di accertamento e riscossione
- Art. 22 - Disciplina dei controlli
- Art. 23 - Potenziamento dell'Ufficio Tributi e compensi incentivanti al personale addetto

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 - Norme di rinvio
- Art. 25 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e scopo del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) In particolare, con il presente Regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita al Comune con il combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.
- 3) Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 2 Terreni considerati non fabbricabili

- 1) Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
 - ◆ la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve risultare dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 09/01/1963, n. 9, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta, mentre la cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° di gennaio dell'anno successivo;
 - ◆ il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 60% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.
- 2) Conformemente alla Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 139/E del 25 agosto 1999 il Comune può procedere al recupero dell'imposta inferiormente versata da chi ha goduto della riduzione d'imposta prevista dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92, anche per le annualità d'imposta antecedenti al 1998 senza l'applicazione di alcuna sanzione, in base al comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 472/1997, secondo cui non è punibile l'autore della violazione quando questa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono.

Articolo 3 Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili

- 1) Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione.
- 2) Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree

fabbricabili. A tal fine l'Amministrazione Comunale può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi anche professionisti e tecnici competenti esterni.

- 3) Non si fa luogo ad accertamento di maggior valore qualora il soggetto passivo abbia versato tempestivamente l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito relativamente all'anno di imposta per il quale lo stesso versamento è stato effettuato.
- 4) Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Articolo 4

Determinazione della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico

- 1) Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della Legge 01/06/1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A) la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo determinata dal Catasto.

Articolo 5

Determinazione della base imponibile per i fabbricati in corso di costruzione

- 1) Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini dell'imposizione.
- 2) La superficie complessiva dell'area fabbricabile, sulla quale è in corso la restante costruzione, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria delle unità immobiliari, iscrिवibili al catasto urbano, già ultimate ed autonomamente assoggettate ad imposizione come fabbricati.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 6

Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato e di Enti Territoriali

- 1) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e dell'art. 59 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, degli altri Comuni, delle Comunità montane, dei Consorzi fra detti Enti, delle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- 2) I soggetti spora elencati, per usufruire dell'esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, devono produrre al Comune l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.

Articolo 7
Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali

- 1) Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Articolo 8
Esenzione per i fabbricati utilizzati dalle ONLUS

- 1) Ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 460/97 si dispone l'esenzione dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili e dai connessi adempimenti per i fabbricati che siano utilizzati e posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Articolo 9
Riduzioni d'imposta

- 1) Si applica la riduzione alla metà dell'imposta come previsto dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e comporta come conseguenza la chiusura dell'erogazione dei pubblici servizi. In particolare si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, al fine di consentire il superamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.
- 2) L'inagibilità o l'inabitabilità può essere accertata:
 - ◆ mediante dichiarazione rilasciata dal Settore Edilizia Privata / Urbanistica del Comune di Dueville, previo sopralluogo, le cui spese sono a carico del proprietario richiedente;
 - ◆ da parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 3) Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'impiego di proprio personale tecnico, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
- 4) Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero, demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose e/o persone.

Articolo 10
Abitazione principale

- 1) Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale di godimento, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
- 2) Si considerano equiparate alle abitazioni principali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, se deliberata dal Comune ai sensi dell'art. 4 del D.L. 08/08/1996, n. 437, convertito nella Legge 24 ottobre 1996, n. 556 ed anche ai fini della detrazione d'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
- c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore.
- e) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado, effettivamente utilizzata come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza.

Si considerano equiparati alle abitazioni principale, ai soli fini dell'applicazione della detrazione d'imposta, gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale - A.T.E.R. (ex Istituti Autonomi per le Case Popolari - I.A.C.P.);

- 3) Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione delle agevolazioni per abitazione principali anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 4) La concessione in comodato, di cui al precedente comma 2, lettera e) si rileva da copia del contratto registrato prodotta dagli aventi diritto alla detrazione, ovvero dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dal concedente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riportante gli estremi della registrazione (data e numero) del contratto stesso. La copia del contratto registrato o la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui si è verificata la modificazione, allegandola alla Comunicazione ICI, la quale avrà validità fino a quando non interverranno variazioni alla condizione di concessione in comodato.
- 5) Per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito, di cui al precedente comma 2, lettera e), qualora soggetto passivo d'imposta sia oltre al comodante anche il comodatario, la detrazione prevista viene suddivisa in parti uguali tra tali soggetti.
- 6) Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Articolo 11 Pertinenze dell'abitazione principale

- 1) Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del D.lgs. 446/97 sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, ed usufruiscono dell'aliquota prevista per l'abitazione medesima.
- 2) L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora o di quella concessa in uso gratuito di cui al comma 2, lettera e), del precedente articolo 10, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
- 3) L'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso decreto legislativo.

- 4) Per effetto dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, l'unico ammontare di detrazione per abitazione principale se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze della medesima.
- 5) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle pertinenze delle unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali descritte nel 2° comma dell'art. 10 del presente Regolamento.

Articolo 12

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

- 1) Le aliquote e detrazioni d'imposta sono stabilite annualmente con deliberazione di Giunta Comunale in base a quanto stabilito dall'art. 42, lettera f) Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" da adottare contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno di riferimento e pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle Politiche Fiscali, così come stabilito dalla Circolare n. 3/DPF del Ministero dell'economia e delle finanze.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI, VERSAMENTO, ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

Articolo 13

Rimborsi

- 1) Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 504/92, il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento.
- 2) Non si fa luogo al rimborso di somme, relative ad imposta ed interessi, qualora l'importo da rimborsare, con riferimento a ciascun anno, non superi Euro 10,33

Articolo 14

Modalità di versamento

- 1) E' eliminato il controllo formale dei versamenti.
- 2) L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare o da terzi per conto del soggetto passivo obbligato, a condizione che chi ha versato rilasci dichiarazione di rinuncia al rimborso.
- 3) I versamenti d'imposta devono essere effettuati tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, ovvero, qualora attivate dall'Ente, possono essere effettuati secondo una delle seguenti modalità:
 - ◆ mod. F24, previa stipula della convenzione con l'Agenzia delle Entrate;
 - ◆ versamento in apposito conto corrente postale intestato al Comune.
- 4) Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 133/98 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5) Il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento dell'imposta qualora questa non sia superiore a Euro 5,16.

Articolo 15
Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

- 1) Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del Decreto Legislativo n. 446/97 il Sindaco, nel caso di calamità naturali di grave entità, può stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza.

Articolo 16
Dichiarazione o denuncia e comunicazione

- 1) E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, stabilito dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992.
- 2) In caso di alienazione di immobili, compete al solo acquirente l'obbligo di presentare la comunicazione al Comune dell'avvenuto trasferimento allegando alla stessa l'atto notarile di acquisto.
- 3) In tutti gli altri casi di variazione, a qualsiasi titolo, di immobili o modificazione dei medesimi o di soggettività passiva relativa agli stessi, il contribuente è tenuto a darne comunicazione al Comune con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata.
- 4) La comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, la quale può essere congiunta per tutti i contitolari, deve essere redatta su apposito modulo, predisposto e messo a disposizione dal Comune, e deve essere presentata, anche a mezzo posta, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui si è verificata la modificazione.

Articolo 17
Liquidazione ed accertamento

- 1) E' eliminato il controllo formale delle dichiarazioni/comunicazioni, anche per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del Regolamento I.C.I. approvato con delibera C.C. n. 133/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, od ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, un unico atto di liquidazione ed accertamento del tributo od il maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
- 3) Non si fa luogo ad accertamento o liquidazione se l'imposta totale dovuta sommata agli interessi e sanzioni non superano Euro 10,33.

Articolo 18
Sanzioni

- 1) L'omissione della comunicazione entro il termine di cui all'articolo 16, comma 4, è punita, per ciascuna unità immobiliare, con una sanzione pari ad una corrispondente annualità I.C.I. e comunque non inferiore a Euro 103,00.
- 2) La comunicazione errata o priva di dati ed elementi rilevanti ai fini della individuazione dell'immobile, e/o del soggetto passivo o della determinazione dell'ammontare del tributo dovuto, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 103,00.

- 3) La sanzione di cui al comma precedente, si applica anche per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei termini di cui alla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele compilazione.
- 4) La contestazione delle violazioni di cui ai commi precedenti deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo e quello in cui la violazione è stata commessa.

Articolo 19 Accertamenti con adesione

- 1) Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19.06.1997, n. 218.
- 2) Il procedimento ha inizio alternativamente:
 - ◆ con l'invito dell'ufficio al contribuente per definire l'accertamento;
 - ◆ su istanza del contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche;
 - ◆ su istanza del contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui sopra.
- 3) La definizione dell'accertamento si ha con il versamento, entro i successivi 20 giorni dall'avvenuta adesione, delle somme dovute, comprese quelle per le sanzioni ridotte di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Articolo 20 Contenzioso

- 1) Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il procedimento di irrogazione delle sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 546/92.

Articolo 21 Servizio di accertamento e riscossione

- 1) Il servizio di accertamento e riscossione dell'ICI potrà essere gestito:
 - ◆ in forma diretta;
 - ◆ da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/97;
 - ◆ nelle forme associate previste dagli artt. 30, 31, 32 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- 2) Nel caso in cui venga scelta la gestione in concessione, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, approverà il relativo capitolato d'onori.

Articolo 22 Disciplina dei controlli

- 1) La Giunta Comunale può con propria deliberazione, da adottare dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione, stabilire le modalità di effettuazione dei controlli per l'anno successivo, attenendosi ai seguenti criteri di massima:
 - ◆ selezione casuale di una percentuale di soggetti passivi da controllare sul totale;
 - ◆ individuazione di alcune categorie catastali;

- ◆ individuazione di alcune tipologie di immobili;
 - ◆ selezione di contribuenti con determinate agevolazioni;
 - ◆ differenziazione dei controlli sulla base degli anni di imposta;
 - ◆ elenco contribuenti che evidenzia discordanze con altri tributi comunali.
- 2) Nella individuazione delle azioni di controllo, la Giunta Comunale dovrà verificare e tenere conto delle potenzialità della struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi comunali, dei costi che prevedibilmente dovranno essere sostenuti in rapporto ai benefici conseguibili, disponendo le soluzioni necessarie al conseguimento di una efficace gestione del tributo e al perseguimento degli obiettivi di equità fiscale.
 - 3) La Giunta Comunale, sentito il funzionario responsabile della gestione del tributo, cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informatici del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Articolo 23

Potenziamento dell'Ufficio Tributi e compensi incentivanti al personale addetto

- 1) La Giunta Comunale, in occasione delle periodiche revisioni della dotazione organica, anche in relazione alle attività di controllo eventualmente disposte, verifica la consistenza dell'Ufficio Tributi ed adotta i provvedimenti necessari affinché sia garantita la corretta gestione dell'imposta.
- 2) In relazione a quanto consentito dall'articolo 3, comma 57 della Legge 662/96 e dalla lettera p) dell'articolo 59, comma 1, del D.Lgs. 446/97, una percentuale del gettito viene destinata al potenziamento dell'Ufficio Tributi, anche quale compenso incentivante al personale addetto. Questa quota - pari al 10% (dieci per cento) e con un massimo di Euro 16.000,00 - è da conteggiare sui maggiori versamenti riscossi per l'ICI a valere sulla competenza dell'esercizio precedente, a causa del perseguimento dell'evasione, rettifica di accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali. L'importo così determinato può essere destinato, con Deliberazione di Giunta Comunale, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale interessato.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 Norme di rinvio

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Articolo 25 Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.